



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
Affidamento minori

Maria ACIERNO	Presidente	
Clotilde PARISE	Consigliere	R.G.N. 25146/2021
Roberto Giovanni CONTI	Consigliere	Cron.
Anna Maria CASADONTE	Consigliere	
Daniela VALENTINO	Consigliere- Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) domiciliato presso lo studio dell'Avv.

(omissis) in (omissis)

– ricorrente–

Contro

(omissis) rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e

(omissis) con domicilio presso il loro studio in (omissis)

–controricorrente–

avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Potenza del 15 luglio 2021 nel giudizio r.g. n. 665/2020.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 giugno 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA

i Sig.ri (omissis) e (omissis), dopo la cessazione di un rapporto di convivenza, erano pervenuti ad un accordo,



omologato presso il Tribunale di Matera, sull'affido e la disciplina dei rapporti genitoriali relativi alla figlia minore (omissis). Quest'ultima veniva affidata a entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre sita in (omissis), con ampio e agevole calendario di frequentazione da parte del padre co-affidatario, a sua volta residente a (omissis).

Alcuni mesi dopo, la Sig.ra (omissis) chiedeva al Tribunale di Matera di autorizzare il collocamento della minore in (omissis), ove intendeva trasferirsi per sopravvenute esigenze di lavoro.

L'odierno ricorrente si opponeva al trasferimento in (omissis) e contestava anche l'inidoneità del collocamento della minore a (omissis), e non nel nuovo luogo di lavoro della madre a (omissis), poiché avrebbe pregiudicato sensibilmente il rapporto madre-figlia. Ribadiva, comunque, che era più funzionale all'interesse della figlia la permanenza di quest'ultima a (omissis) con il padre.

Il Tribunale di Matera accoglieva integralmente il ricorso della Sig.ra (omissis) autorizzando il trasferimento della minore in (omissis), nella località indicata in ricorso «o in altra ad essa vicina in cui vivono i suoi familiari, ove riterrà – insindacabilmente – di porre la sua residenza»; autorizzando, altresì, la madre (omissis) ad adottare autonomamente le decisioni necessarie per la vita scolastica e sociale della bambina, nonché per esigenze sanitarie e terapeutiche, nei periodi in cui la bambina starà con lei. Disciplinava anche il diritto di visita del padre e il suo contributo al mantenimento.

1.5. Avverso questo provvedimento, il ricorrente interponeva reclamo dinnanzi la Corte d'Appello di Potenza. Chiedeva il collocamento della minore presso la propria abitazione e la previsione di un assegno mensile di contributo al mantenimento della suddetta a carico della Sig.ra (omissis). Insisteva, inoltre, per l'espletamento di una CTU finalizzata ad accertare il collocamento migliore della minore, tra la permanenza a (omissis) e il trasferimento all'estero,



1.5. In attesa dell'udienza, la Corte d'Appello di Potenza, disponeva la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza

La madre si rifiutava di ottemperare a tale intimazione. Il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività veniva revocato su istanza della madre della minore.

La Corte d'Appello di Potenza non disponeva la CTU richiesta dal Sig. (omissis) e rigettava nel merito il reclamo dell'odierno ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Preliminarmente, nella Ordinanza di rigetto venivano censurate le motivazioni del provvedimento emesso dal Tribunale di Matera e dichiarata di conseguenza la nullità dello stesso. La Corte d'Appello di Potenza rilevava la fondatezza delle doglianze dell'odierno ricorrente, laddove riconosceva che «è vero che il primo giudice ha adottato il suo provvedimento con una motivazione in buona parte apparente, in quanto piena di richiami ad assiomi indimostrati, spesso più simili a luoghi comuni con conseguente nullità dell'ordinanza reclamata».

Rigettava, però, nel merito il reclamo con motivazioni diverse rispetto a quelle addotte dal primo giudice. La Corte ha ritenuto che la decisione della (omissis) di tornare nella natia (omissis) rientrava nell'esercizio di tali diritti ed evidenziava che la minore già conosceva il luogo della nuova residenza e la madre poteva far affidamento su una rete familiare e relazionale in grado di supportarla negli aspetti pratici. I giudici avevano anche evidenziato la diversa disponibilità dei genitori di sottoporsi ad un percorso socio-psicologico di sostegno della piena capacità genitoriale, di fatto intrapreso e utilmente seguito dalla sola madre. Evidenziavano, infine, talune condotte poste in essere dal (omissis) a danno della ex-convivente in quanto rivelatrici della sua scarsa attenzione verso il preminente interesse della figlia,

L'appellante ha proposto ricorso in Cassazione, la sig.ra (omissis) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie autorizzate.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art.337 *quinquies* c.c., nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c. (in relazione all' art. 360, comma 1, nn.3 e 4 c.p.c.), attesa la violazione del principio di diritto relativo alla omessa valutazione del collocamento della minore più funzionale al suo interesse;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art.337 *quinquies* c.c., nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c. (in relazione all' art. 360, comma 1, nn.4 e 5 c.p.c.), attesa l'omessa considerazione del fatto, decisivo, per cui la madre collocataria si sarebbe recata in (omissis) per prestare attività lavorativa in una città lontana 150 chilometri da dove avrebbe vissuto la minore;

3. Nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c. (in relazione all' art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.), per motivazione apparente, non avendo il giudice di seconde cure chiarito su quali prove si fonderebbe il suo convincimento circa la mancata prosecuzione da parte del Sig. (omissis) del percorso socio-psicologico di sostegno della piena capacità genitoriale, nonché circa la reazione a mezzo di molestie via social alla notizia della decisione della Sig.ra (omissis) di portare in (omissis) la figlia minore.

4.I motivi sono tra di loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

4.I motivi sono tra di loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Il trasferimento del minore all'estero non può deciso ed attuato unilateralmente dal genitore collocatario senza l'autorizzazione dell'altro (art. 316 c.c.). Ove tale autorizzazione manchi provvede il giudice decidendo in funzione esclusiva del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla bigenitorialità che, nel conflitto genitoriale, costituisce il fondamento del regime giuridico dell'affidamento condiviso.



Lo spostamento di residenza in un paese straniero può costituire impedimento effettivo all'esercizio della bigenitorialità tanto che l'attuazione unilaterale del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o dell'autorizzazione del giudice integra l'illecito della sottrazione internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 1980.

Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il consenso paterno al collocamento della minore presso la madre, ferma la libertà, costituzionalmente tutelata, della stessa di fissare la propria residenza liberamente, includesse anche il trasferimento all'estero, senza considerare le conseguenze di questa determinazione sull'esercizio effettivo della relazione del padre con la minore ed omettendo qualsiasi valutazione al riguardo. Il giudice del merito ha del tutto omesso di valutare che l'accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all'esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore. Esso, pertanto, non può mai contenere anche un'autorizzazione implicita al trasferimento all'estero. La Corte d'appello ha omesso qualsiasi indagine istruttoria, cui era tenuta anche officiosamente, in materia minorile, relativa agli effetti del trasferimento della minore all'estero sull'esercizio effettivo della bigenitorialità e della relazione con il padre.. Particolarmente significativo in tal senso è il mancato espletamento della richiesta CTU senza alcuna motivazione. La Corte ha ritenuto, illegittimamente, che fosse sufficiente verificare, in fatto, se la minore avesse rapporti e un minimo di radicamento in (omissis) .

5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui in motivazione. La pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione perché si attenga ai principi esposti.....

.....;

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2022.

Il Presidente

